



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17023

Torino, 7 giugno 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro del 21.6.2017 giocato a Cuneo tra Subalcuneo B e Monticellese (Esordienti) e le relative "distinte gara";
- Rilevato in fatto che ha preso parte all'incontro il giocatore BIANCO Andri (Subalcuneo), il quale risulta avere disputato nella cat. Esordienti le seguenti partite nei relativi ruoli:
 - = Partita n. 1023 del 02/05/2017 nella Subalcuneo A come centrale
 - = Partita n. 1031 del 12/05/2017 nella Subalcuneo A come centrale
 - = Partita n. 1037 del 17/05/2017 nella Subalcuneo A come centrale
 - = Partita n. 1040 del 26/05/2017 nella Subalcuneo A come centrale
 - = Partita n. 1044 del 31/05/2017 nella Subalcuneo A come centrale
 - = Partita n. 1051 del 11/06/2017 nella Subalcuneo A come terzino
- Considerato in diritto che nella Circolare federale n. 08/2017 – relativa al Campionato Nazionale Esordienti 2017 - si prevede al paragrafo "Norme per tutti i Campionati Giovanili" alla lett. c) ""Consentito il cambio di giocatori---terzini tra 2 squadre della stessa società, purché gli stessi non abbiano ricoperto per più di 3 volte il ruolo di battitore o centrale;"";
- Considerato inoltre in diritto che i) in forza dell'art. 34.1 del previgente Reg. Fed. Giust. ""Il Giudice Sportivo, sulla base dell'esame del rapporto arbitrale, omologa i risultati degli incontri ufficiali. In caso di riscontro di errori tecnici o violazioni di norme che possono averne alterato il regolare svolgimento, annulla, anche d'ufficio l'incontro ufficiale.""; ii) l'art. 48 comma 1 del vigente Reg. Fed. Giust. attribuisce alla competenza dei Giudici Sportivi le questioni relative alla regolarità degli incontri e la omologazione dei risultati (lett. a) ed in particolare alla ""regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici ed altri partecipanti alla gara"" (lett. c); iii) appare corretto e ragionevole ritenere che anche nella vigenza del nuovo Reg. Fed. Giust. l'annullamento d'ufficio del risultato degli incontri non fa seguito alla mera constatazione della violazione di norme, ma può e deve essere disposto qualora a seguito di una violazione di norme sia stata resa possibile una concreta alterazione del risultato sportivo degli incontri;

- Ritenuto che nell'incontro in esame il giocatore BIANCO Andri (Subalcuneo) non poteva essere schierato nella squadra della Subalcuneo B avendo egli già disputato almeno cinque incontri nella squadra della Subalcuneo A nel ruolo di centrale, mentre risulta che egli abbia partecipato effettivamente al gioco;
- Ritenuto altresì che la indebita presenza in campo per la squadra della Subalcuneo B del giocatore BIANCO Andri può concretamente avere alterato il regolare svolgimento dell'incontro della cat. Esordienti del 21.6.2017, incontro che va annullato con attribuzione della vittoria alla squadra della Monticellese;

dispone l'annullamento dell'incontro del 21.6.2017 (Esordienti) in Cuneo tra Subalcuneo B e Monticellese e l'attribuzione della vittoria alla Monticellese con il punteggio di 7 a 0.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino